

Domenica, 27 Settembre 2015 | Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)



I M M I G R A

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 4273 del 14 settembre 2015 Consiglio di Stato

Rigetto istanza volta ad ottenere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Riabilitazione creditizia

Like 2,451 people like this. Be the first of your friends. Consulenza riabilitazione protesti cattivi pagatori contenzioso banca



Permesso di Soggiorno

Scopri tutto quello che serve per richiedere il permesso di soggiorno



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1451 del 2015, proposto da: Ministero dell'Interno, Questura di Trento in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.12;

contro

*****;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - della PROVINCIA DI TRENTO n. 00291/2014,

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2015 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati L'avv. dello Stato Tito Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il sig. *****, cittadino senegalese nato nel 1974, aveva impugnato davanti al Tar Trento il decreto del Questore di Trento datato 7 giugno 2013 con cui era stata respinta l'istanza che egli aveva presentato, nel mese di novembre 2012, per ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Il provvedimento impugnato era fondato sul fatto che nel maggio 2012 il ricorrente era stato condannato per commercio di prodotti con segni falsi e che a suo carico sussistevano ulteriori sentenze di condanna pronunciate negli anni 2008-2009.

Il provvedimento questorile veniva impugnato per carenza di motivazione in ordine alla tenuità del fatto di cui all'ultima sentenza di condanna, nonché alla sua irrilevanza per il giudizio di pericolosità sociale, per mancata valutazione della condotta del ricorrente successiva al rilascio del primo permesso di

soggiorno, della lunga presenza sul territorio italiano e della non pericolosità sociale, nonché per errata applicazione dell'art. 5, co. 5, del d.lgs. 25.7.1998, n. 286, perché non si sarebbe tenuto conto dei nuovi elementi che avrebbe consentito il rilascio del titolo di soggiorno.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione statale intimata, argomentando nel merito del ricorso e concludendo per la reiezione dello stesso.

Il Tar riteneva con dovizia di argomentazioni che il ricorso era fondato.

Nell'atto di appello il Ministero dell'Interno sostiene la erroneità della sentenza del Tar.

L'appellato non si è costituito.

Alla pubblica udienza del 9 luglio 2015 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. – Il primo giudice nell'accogliere il ricorso richiamava la giurisprudenza amministrativa che aveva precisato come l'ultima parte del co. 3 dell'art. 4 del d.lgs. n. 286 del 1998 deve essere letta congiuntamente alla previsione di cui all'art. 26, co. 7 bis dello stesso d.lgs. 286/1998, ove è prevista l'automatica preclusione al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno in caso di condanne per i reati relativi alla tutela del diritto di autore, e di cui ai predetti artt. 473 e 474 c.p., nell'ambito della disciplina del lavoro autonomo.

Pertanto ai sensi del combinato disposto dei menzionati artt. 4, co. 3, e 26, co. 7 bis, la condanna con provvedimento irrevocabile per commercio di prodotti con segni falsi, con il conseguente effetto dell'automatica preclusione del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, “riguarda esclusivamente, per ragioni letterali e sistematiche, la fattispecie di ingresso e soggiorno per lavoro autonomo e non, anche, i titolari di permesso di soggiorno ad altro titolo” .

Continuava poi il Tar che, in caso di richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato deve essere specificamente valutata la pericolosità sociale del richiedente e che nel caso in esame la valutazione discrezionale dell'Amministrazione era irragionevole trattandosi di pronunzie riguardanti episodi di scarso rilievo e tali da non suscitare un particolare allarme sociale .

3. - Nell'atto di appello il Ministero insiste sulla ostatività della condanna ricevuta dal ricorrente e sulla pericolosità dello stesso: il ricorrente era stato arrestato dalla polizia municipale di Riva del Garda e segnalato alla autorità giudiziaria, inoltre condannato in data 2.5.2008 con sentenza ex 444 c.p.p. alla reclusione di sei mesi. Il ricorrente nemmeno lavorava come operaio dal 2010, come ritenuto dal primo giudice, essendo la sua attività lavorativa in tale anno di soli quattro mesi, nel 2011 di sette mesi, nel 2012 di sei mesi.

4. – La Sezione ritiene che l'appello sia meritevole di accoglimento.

Contrariamente all'assunto del primo giudice, se è vero che i singoli episodi non potevano in sé considerarsi particolarmente gravi, la reiterazione degli stessi nel tempo unitamente alla commissione di altri tipi di comportamenti sanzionati penalmente, quali la resistenza a pubblico ufficiale, non poteva considerarsi irrilevante ai fini del giudizio sulla pericolosità sociale dello straniero, né il Tar poteva sovrapporre la propria valutazione a quella pur non irrazionale dell'amministrazione.

Nel caso in esame il giudizio di pericolosità sociale emergeva dagli atti della istruttoria e non solo dalla condanna a 16 giorni di reclusione per un reato commesso nell'agosto del 2009 per violazione dell'art.

474 c.p., in quanto il ricorrente era stato condannato altre quattro volte (sulla base delle sentenze citate nel provvedimento impugnato) dimostrando nel corso del soggiorno in Italia svolto in gran parte come clandestino, una propensione a vivere ai margini della legalità con lunghi periodi in cui non aveva svolto alcuna attività lavorativa e nei quali comunque non emergevano i mezzi di cui usufruiva per il proprio sostentamento o dedicandosi al commercio di prodotti falsi in violazione delle norme sul diritto d'autore .

Né è sufficiente il fatto che si trattava di episodi isolati perché a smentire tale assunto erano le condanne riportate alcune delle quali non connesse alla violazione del diritto d'autore; peraltro il ricorrente, come messo in luce dal provvedimento impugnato, non ha legami familiari in Italia.

Inoltre, contrariamente all'assunto del primo giudice, che aveva ritenuto che “dopo il primo permesso del dicembre 2009 il ricorrente ha effettuato un rinnovo del permesso, che gli è stato rilasciato senza alcuna contestazione o senza che l'amministrazione evidenziasse elementi di pericolosità”, deve osservarsi che il rinnovo gli era stato concesso solo in quanto a quella data (5.5.2012) non risultavano elementi ostativi all'accoglimento della istanza in quanto l'iscrizione al casellario giudiziale per la condanna subita era avvenuta in data successiva .

5. - In conclusione l'appello, per i motivi esposti, deve essere accolto dovendosi condividere la valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza in ordine alla pericolosità sociale del ricorrente e alla mancanza di una stabile e, comunque, regolare attività lavorativa che sia fonte di suo sostentamento sul territorio nazionale.

6. - Le spese del presente giudizio, considerata la particolarità del caso, possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in riforma della sentenza appellata, lo accoglie e, per l'effetto, **respinge** il ricorso di primo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.

-
-

Lunedì, 14 Settembre 2015



Reggio Calabria - Roma	
Solo andata	€ 55
<input type="button" value="SCEGLI"/>	
Reggio Calabria - Verona	
Solo andata	€ 79
<input type="button" value="SCEGLI"/>	
Catania - Roma	
Solo andata	€ 63
<input type="button" value="SCEGLI"/>	

News



[Accordo UE sull'immigrazione](#)

Il Premier Renzi si ritiene soddisfatto sugli accordi raggiunti dal vertice straordinario dell'UE sul tema immigrazione...

[Leggi tutto »](#)

[Nuovo documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri. Determinazione dell'importo.](#)

Sulla gazzetta ufficiale del 22 settembre 2015 n. 220, è stato pubblicato il decreto 14 settembre 2015 Ministero dell'...

[Leggi tutto »](#)

[Nuovo decreto legislativo sulla protezione internazionale](#)

E' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.214 del 15-9-2015, il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, "...

[Leggi tutto »](#)

[Ungheria chiude la frontiera e rifugiati bloccati con la forza](#)

Nel comunicato stampa di Amnesty International si legge che l'Ungheria ha chiuso la frontiera con la Serbia, dove ...

[Leggi tutto »](#)

Progetti dedicati ad alunni stranieri e minori non accompagnati

Un milione di euro per migliorare l'integrazione e l'accoglienza degli alunni con cittadinanza **non** italiana.
Le ...

[Leggi tutto »](#)

Troppo caro il contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno

Con la sentenza del 2 settembre 2015 la Corte europea ha dichiarato che il contributo tra gli 80 e 200 euro per il ...

[Leggi tutto »](#)

Immobiliare.it 

Trova la tua
casa su
Immobiliare.it Il
portale N.1 in
Italia. Scopri!



Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2015 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) | [Contatti](#)